



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO IV - Reclutamento, assegnazione, gestione e formazione delle risorse umane della Scuola

AOODRPU n.511

Bari, 20 gennaio 2010

Ai. Dirigenti
delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado statali e non statali della Regione
Puglia
Loro Sedi

e, p.c.
Ai Dirigenti
delle sedi provinciali dell'USR Puglia

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III - N.D.G.

Al prof. Michele Losappio
Assessore regionale per il lavoro,
cooperazione e formazione professionale
Viale Corigliano, 1
70123BARI - ZONA INDUSTRIALE

Al prof. Gianfranco Viesti
Assessore regionale per il diritto allo studio
Via P. Gobetti, 26
70125BARI

All'ANCI Puglia
Corso Vittorio Emanuele, 68 Bari
***(con preghiera di comunicazione ai Sindaci
della Regione Puglia)***

Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Puglia
Loro Sedi

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale dell'Area V della dirigenza
scolastica e del Comparto scuola -
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2010 -11.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione tra gli interessati, che sui siti Internet ed Intranet del MIUR sono disponibili le cc.mm. n. 3 e 4, datate 15 gennaio 2010, concernenti l'oggetto.

Nello specifico, con la prima circolare n. 3/2010 l'Amministrazione centrale rende noti i termini per le iscrizioni:

- 27 febbraio 2010, termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo;
- 26 febbraio-26 marzo 2010, termini d'inizio e di scadenza per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 2° grado, in attesa che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo di istruzione completino il loro iter.

Con la seconda circolare n. 4/2010 vengono fornite puntuali istruzioni sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni limitatamente alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo, istruzioni che qui di seguito si richiamano succintamente.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2010, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni.

L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

SCUOLA PRIMARIA

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori devono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

All'atto dell'iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario. Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).

Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale richiesto.

ISTITUTI COMPRENSIVI

All'interno degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L'iscrizione, in tali casi, opera d'ufficio.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2010-2011 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2009-2010 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, alla istituzione scolastica interessata.

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

- a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
- b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all'impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico. Gli alunni sono tenuti all'obbligo di frequenza per la durata di tutto l'anno scolastico e per l'intero orario settimanale richiesto.

CORSI PER ADULTI

Al 31 maggio 2010 è fissato il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007:

- conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
- conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

La fissazione del suddetto termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso comunque che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la predetta data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2010-2011.

La consapevolezza che esistono dei parametri ben precisi posti dal DPR n.81 del 20.3.2009 per la costituzione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado e delle sezioni di scuola dell'infanzia, che a volte non sono del tutto compatibili con le caratteristiche delle strutture edilizie, deve indurre ogni istituzione scolastica a definire preventivamente il limite massimo delle classi/sezioni e dei posti complessivamente disponibili per gli alunni nella medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole devono procedere alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con diffusione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola. Resta inteso, comunque, che deve essere garantito in ogni caso, trattandosi di istruzione dell'obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale tra le scuole e gli Enti locali.

Per altro verso, in caso di trasferimento a domanda, prima dell'inizio ed in corso d'anno scolastico, da una scuola ad un'altra successivamente all'iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola d'iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione. E' da evitare assolutamente che lo stesso alunno risulti iscritto in due istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e gli alunni di cittadinanza non italiana, si rinvia, rispettivamente, alle linee guida per gli alunni disabili diramate dal Ministero con provvedimento del 4.8.2009 e alla c.m. n. 2 dell'8.1.2010.

E' appena il caso di rammentare che al fine di far fronte ai vari fenomeni di evasione scolastica, le istituzioni scolastiche effettueranno le necessarie verifiche, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Sarà, inoltre, necessario, da parte di tutte le istituzioni scolastiche, curare con la massima tempestività e precisione gli adempimenti concernenti ***l'anagrafe degli***

studenti, condizione quest'ultima indispensabile anche per una corretta predisposizione delle dotazioni organiche del personale.

Da quanto sin qui succintamente esposto è agevole rilevare che la corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione costituisce presupposto necessario per la formazione delle classi, la previsione ed elaborazione delle consistenze di organico, quindi, per un'efficace programmazione delle attività educative e formative ed, in ultima analisi, per l'attivazione di proficui rapporti tra i genitori e le istituzioni scolastiche.

D'altra parte, non deve sfuggire che le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si vuol fare riferimento agli **Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l'erogazione di servizi (mensa, trasporto, ...) intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell'educazione degli adulti.**

In questa prospettiva è indispensabile che i dirigenti scolastici promuovano, con gli Assessori degli enti locali competenti per materia, momenti di incontro e confronto che si concludano con assunzioni di impegni certi, in mancanza dei quali non sarà possibile assicurare "tempo pieno" o "tempo prolungato".

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to *Lucrezia Stellacci*